



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
119	05/08/2015	51	2	4

Oggetto:

D.Lgs. 387/2003, art 12 - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile - Modalità di costituzione del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti per la dismissione dell'impianto, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010 ed approvazione di schema di cauzione tipo.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : BA1DB1B72C9FC3D5BCC9E4337934C3262E4E5698

Allegato nr. 1 : B7D652A83E604E712949B5F4D1A462D7F93A793B

Allegato nr. 2 : E0DB797DE6CAE455F23F3DD3B1EAE149B3D823B3

Frontespizio Allegato : B4DBF2E0BE9C04338357294BAEB62924C8BC446E

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a. con Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) viene data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- b. il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo Decreto;
- c. il comma 3 dello stesso articolo 12 sottopone ad una autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- d. il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- e. lo stesso comma 4 stabilisce che il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e precisa che la stessa deve contenere l'obbligo, a seguito della dismissione dell'impianto, alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto titolare dell'autorizzazione;
- f. con atto della Giunta Regionale della Campania n°460 del 19 marzo 2004 (BURC n. 20 del 26 aprile 2004) è stata individuata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel Settore "Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche" dell'Area Generale di Coordinamento "Sviluppo Settore Secondario" la struttura regionale responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, per le attività afferenti le previsioni dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;
- g. il comma 1, dell'art. 9 della Legge Regionale n. 12 del 28 novembre 2007, così come integrato dal comma 5 dell'art. 32 della L.R. n. 1/08, nel modificare la L.R. n. 11 del 4 luglio 1991 ha istituito nell'AGC 12, rinominata "Sviluppo Economico", il Settore 04 "Regolazione dei Mercati" struttura a cui, tra l'altro, è affidata la competenza della gestione delle attività relative alle autorizzazioni per le strutture di vendita e gli insediamenti produttivi;
- h. con DM 10/9/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n° 219 del 18/9/2010, il MISE ha emanato le "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" (d'ora in poi Linee Guida Nazionali) in applicazione del citato comma 10 dell'art. 12 del D.lgs. N°387/03;
- i. la Giunta Regionale con deliberazione n. 612 del 29/10/2011, ha approvato il Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania", pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- j. la Giunta Regionale con deliberazione n. 478/2012 come modificata in ultimo dalla DGR n. 710/2012, in attuazione di quanto previsto dal citato Regolamento n. 12/2011, ha approvato, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere, assegnando, in particolare, le competenze dell'ex Servizio Mercato Energetico Regionale all'U.O.D. 04 "Energia e Carburanti" della D.G. 02 "Sviluppo Economico e Attività Produttive";
- k. la Giunta Regionale con deliberazione n. 427/2013 ha tra l'altro conferito l'incarico di Direttore Generale della D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive al Dr. Francesco P. Iannuzzi;
- l. con DPGR n. 210/2013 è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive al Dr. Francesco P. Iannuzzi;
- m. con deliberazione n. 488/2013, la Giunta Regionale ha conferito, tra l'altro, l'interim di Dirigente

responsabile della Unità Organizzativa Dirigenziale "Energia e Carburanti" al Dr. Fortunato Polizio, prorogato con DGR n. 555/2014;

- n. con DPGR n. 273/2013 è stato conferito l'interim di Dirigente responsabile della Unità Organizzativa Dirigenziale "Energia e Carburanti" al Dr. Fortunato Polizio, prorogato con DPGR n. 287/2014;
- o. con DD. n. 50/2011, pubblicato sul BURC n. 14/2011, sono stati dettati i criteri per la uniforme applicazione delle "Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D. Lgs 387/03 per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi emanate con DM (MISE) 10/9/2010 pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18/9/2010;
- p. con D.D. 516/2011 AGC 12/Sett.04/Serv.03 sono stati forniti i criteri procedurali per la autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili;
- q. la Giunta Regionale con deliberazione n. 325/2013 ha dettato una Disciplina di completamento in materia di autorizzazioni energetiche;
- r. la Giunta Regionale con deliberazione n. 48/2014 ad oggetto "Revoca della DGR 1642/09 e disciplina di dettaglio della procedura di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003" ha, tra l'altro, dettato una Disciplina di dettaglio della procedura di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;
- s. con Decreto Dirigenziale n. 172 del 17/02/2015 il Direttore Generale allo Sviluppo Economico e AA.PP. ha, tra l'altro:
 - s.1 **attribuito** i poteri di emissione dei provvedimenti finali nelle materie di competenza delle UUOODD di cui si compone la Direzione Generale Sviluppo economico ed attività produttive ai dirigenti delle UUOODD medesime;
 - s.2 **nominato** i dirigenti delle UUOODD di cui si compone la Direzione Generale Sviluppo Economico ed Attività Produttive responsabili dei procedimenti afferenti le UUOODD loro affidate;

CONSIDERATO che:

- a. il punto 13.1, lett. j), delle Linee Guida Nazionali prevede l'impegno, alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale".
- b. le Linee guida precisano, inoltre, che la garanzia è stabilita in favore dell'Amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente e che tale cauzione deve essere rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. Le Regioni o le Province delegate, eventualmente avvalendosi delle Agenzie regionali per l'ambiente, possono motivatamente stabilire, nell'ambito della Conferenza dei servizi, differenti soglie e/o importi per la cauzione, parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti e in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi.

RITENUTO, al fine di cautelare l'Amministrazione regionale nel caso di inadempienze del soggetto titolare dell'autorizzazione:

- a. di dover definire in dettaglio la disciplina delle garanzie per la rimessa in pristino dei luoghi al termine della vita degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ed approvare uno schema di contratto di cauzione tipo, applicabile a tutti gli impianti per i quali la Regione ha competenza autorizzatoria, di seguito elencati:
 - impianti fotovoltaici a terra di potenza maggiore o uguale a 20 kW
 - impianti eolici di potenza maggiore o uguale a 60 kW
 - impianti idroelettrici di potenza maggiore o uguale a 100 kW
 - impianti alimentati a biomassa di potenza maggiore o uguale a 200 kW
 - impianti di biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, da gas di discarica e di processi di depurazione di potenza maggiore o uguale a 250 kW.

- b. di dover quindi precisare i seguenti aspetti connessi alla dismissione:
- tipologie di garanzia e momento della presentazione;
 - durata ed importo della garanzia;
 - dismissione dell'impianto e ripristino del sito alle condizioni originarie;
 - inadempimento dell'obbligo di prestazione della garanzia e decadenza del titolo abilitativo;
 - procedura di escussione della garanzia in caso di mancata realizzazione delle opere di dismissione e rimessa in pristino;

RILEVATO CHE,

- a. all'atto dell'Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dei citati impianti, non viene fissata una validità temporale per l'autorizzazione stessa ma, comunque, la garanzia deve sussistere senza soluzione di continuità per tutta la durata dei lavori di realizzazione e di esercizio dell'impianto e fino alla avvenuta rimessa in pristino dei luoghi da parte del soggetto intestatario del titolo abilitativo.
- b. i titolari di autorizzazioni segnalano difficoltà ad individuare operatori, prestatori di garanzia nei confronti della Pubblica Amministrazione, che rilascino polizze a tempo indeterminato o automaticamente rinnovabili fino a svincolo disposto dall'Amministrazione stessa.

TENUTO CONTO CHE:

- a. l'eventuale frazionamento in più contratti di garanzia successivi, di durata comunque almeno quinquennale, non costituisce un pregiudizio per l'interesse pubblico.
- b. l'oggetto della garanzia, riproposto in ogni quinquennio, rimane il medesimo e corrisponde a tutti gli obblighi derivanti dalla rimessa in pristino dei luoghi o delle misure di reinserimento o recupero ambientale, secondo le modalità previste dal piano di demolizione, smaltimento e rimessa in pristino con analisi dei costi e dei tempi necessari, di seguito denominato "Piano di ripristino", facente parte della documentazione progettuale.

RITENUTO

- a. di dover approvare l'**Allegato A** al presente provvedimento contenente la disciplina delle garanzie per la rimessa in pristino dei luoghi al termine della vita degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
- b. di dover approvare l'**Allegato B** al presente provvedimento contenente modello unico di contratto di garanzia per la rimessa in pristino dei luoghi al termine della vita degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

VISTI

- a. la Direttiva 2001/77/CE ed il Decreto legislativo di attuazione n. 387 del 29 dicembre 2003;
- b. la Direttiva 2009/28/CE ed il Decreto legislativo di attuazione n. 28 del 3 marzo 2011;
- c. il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010;
- d. la DGR n. 612/11;
- e. i Decreti Dirigenziali AGC12/Sett04 n° 50/2011, n° 420/2011, n° 516/2011;
- f. la DGR n. 478/12;
- g. la DGR n. 710/12;
- h. la DGR n. 427/13;
- i. la DGR n. 488/13;
- j. la DGR n. 325/13;
- k. la DGR n. 555/14;
- l. il DPGR n. 210/13;
- m. il DPGR n. 273/13;
- n. la DGR n. 48/2014;
- o. il DPGR n. 287/14;
- p. il D.D. Dip51/dg02 n. 172/2015;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario proponente e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge".

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti:

- 1 **di approvare l'Allegato A** al presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale, contenente la disciplina delle garanzie per la rimessa in pristino dei luoghi al termine della vita degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
- 2 **di approvare l'Allegato B** al presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale, contenente modello unico di contratto di garanzia per la rimessa in pristino dei luoghi al termine della vita degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
- 3 Copia del presente atto è inviata all'Assessore allo Sviluppo Economico e AA.PP., alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione e al Web master per la divulgazione attraverso il sito della Regione Campania;

Dr. Fortunato Polizio

ALLEGATO A

Disciplina delle garanzie inerenti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

1. Introduzione

Le presenti disposizioni costituiscono norme di dettaglio della disciplina delle garanzie per la rimessa in pristino dei luoghi al termine della vita degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, previste dal comma 4 dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e disciplinate dal D.M. 10 settembre 2010, stipulate a favore della Regione Campania nella qualità di Ente autorizzante.

2. Tipologie di impianti

Le disposizioni di cui al presente allegato si applicano ai seguenti impianti:

- 1) impianti fotovoltaici a terra di potenza maggiore o uguale a 20 kW
- 2) impianti eolici di potenza maggiore o uguale a 60 kW
- 3) impianti idroelettrici di potenza maggiore o uguale a 100 kW
- 4) impianti alimentati a biomassa di potenza maggiore o uguale a 200 kW
- 5) impianti di biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, da gas di discarica e di processi di depurazione di potenza maggiore o uguale a 250 kW;

3. Tipologie di garanzia, garante e modalità di presentazione

La garanzia, che è a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto, deve essere presentata, come previsto dal Decreto di Autorizzazione, prima dell'inizio dei lavori all'Ente autorizzante.

Sono ammesse garanzie delle seguenti tipologie:

- 1) fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito iscritte all'albo di cui all'art. 13 del D.Lgs 385/93 e s.m.i.;
- 2) polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di cauzioni, con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione, operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi ed iscritte all'Albo IVASS (ex ISVAP) o da Intermediari finanziari, iscritti negli albi tenuti dalla Banca d'Italia, abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi dell'art. 11 del DM n.29/2009, come di seguito qualificati:
 - a) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i.;
 - b) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i. che soddisfino i requisiti di cui all'art. 11 del D.M. n. 29 del 17/02/2009;

Il contratto, debitamente compilato, in conformità allo schema di cui all'Allegato B del presente decreto e sottoscritto, deve essere trasmesso all'Ente autorizzante in tre originali (uno per l'Ente autorizzante stesso, uno per il soggetto intestatario del titolo abilitativo ed uno per il soggetto garante). La restituzione delle copie per il soggetto intestatario del titolo abilitativo e per il soggetto garante, controfirmate per accettazione dal dirigente responsabile del procedimento autorizzatorio, attestano la regolare costituzione della garanzia.

4. Oggetto ed importo della garanzia

L'oggetto della garanzia corrisponde a tutti gli obblighi derivanti dalla rimessa in pristino dei luoghi o delle misure di reinserimento o recupero ambientale, secondo le modalità previste dal piano di demolizione, smaltimento e rimessa in pristino con analisi dei costi e dei tempi necessari, di seguito denominato "Piano di ripristino", facente parte della documentazione progettuale.

L'importo della garanzia, che deve essere presentata prima dell'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto, è pari ai costi specificatamente quantificati nel "Piano di ripristino", comprensivi di oneri fiscali e di spese tecniche nella misura del 10 per cento.

Parimenti, all'atto di approvazione di eventuali modifiche sostanziali dell'Autorizzazione Unica, va prestata idonea garanzia, conformemente al "Piano di ripristino", o va aggiornato l'importo della garanzia in essere.

4.1 Rivalutazione quinquennale

L'importo della fideiussione bancaria/polizza assicurativa, a garanzia della realizzazione del piano stesso, deve essere rivalutato sulla base del tasso d'inflazione programmata ogni 5 anni. L'indice ISTAT applicabile per il calcolo dell'adeguamento dell'importo della garanzia al costo della vita è quello fornito dall'Istituto Centrale di Statistica e denominato FOI (Indice nazionale dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati), senza tabacchi, pubblicato mensilmente.

5. Durata

La garanzia deve sussistere senza soluzione di continuità, anche in caso di cambio di intestazione della titolarità per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (voltura), per tutta la durata di esercizio dell'impianto e fino alla avvenuta rimessa in pristino dei luoghi da parte del soggetto intestatario del titolo abilitativo.

E' possibile prestare più garanzie, di durata ciascuna almeno quinquennale. In tal caso, antecedentemente ai 180 giorni precedenti alla scadenza del contratto, l'intestatario del titolo abilitativo deve presentare all'Ente autorizzante il nuovo contratto di garanzia (oppure un'appendice di proroga e/o integrativa della polizza originaria).

Il nuovo contratto o l'appendice devono prevedere l'adeguamento dell'importo ed eventualmente essere aggiornati nei dati relativi al soggetto obbligato alla prestazione di garanzia (ragione sociale, sede, autenticazione di firma etc.).

Nel caso di garanzia di durata pari al titolo abilitativo, entro 180 giorni dalla scadenza quinquennale, deve essere prodotto il contratto di garanzia rivalutato nell'importo ai sensi del punto 4.1.

La garanzia perde efficacia esclusivamente per effetto di:

- 1) costituzione e presentazione di un nuovo contratto di garanzia ovvero di appendice di proroga e/o integrativa alla polizza originaria, secondo le modalità indicate al punto 3;
- 2) apposito provvedimento da parte dell'Ente autorizzante con il quale si dispone lo svincolo del deposito cauzionale a seguito di esecuzione delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale.

6. Dismissione dell'impianto e ripristino del sito alle condizioni originarie

Il soggetto intestatario del titolo abilitativo deve comunicare all'Ente autorizzante ed all'Autorità incaricata dei controlli ambientali la data di cessazione di esercizio dell'impianto.

La comunicazione deve essere effettuata almeno 60 giorni prima della data di fine esercizio dell'impianto.

Il medesimo soggetto, contestualmente alla comunicazione di cessazione di esercizio dell'impianto, deve altresì presentare all'Ente autorizzante ed all'Autorità incaricata dei controlli ambientali, il piano esecutivo conforme al "Piano di ripristino" già approvato con l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, indicando le modalità e le tempistiche previste per lo smaltimento dei materiali, delle attrezzature e per il ripristino ambientale, l'eventuale riconversione produttiva delle opere e delle attrezzature dismesse.

Il piano esecutivo deve essere approvato dall'Ente autorizzante entro 30 giorni dalla presentazione. Decorso detto termine ed in assenza di eventuali richieste di integrazioni da parte dell'Ente autorizzante, il piano si intende approvato.

La dismissione dell'impianto e la rimessa in pristino dei luoghi, secondo quanto approvato, deve essere quindi conclusa entro dodici mesi dalla data di approvazione del piano esecutivo.

Eseguiti i lavori il soggetto intestatario del titolo abilitativo, presenta richiesta di svincolo della garanzia.

Il provvedimento di svincolo della garanzia da parte dell'Ente autorizzante deve essere rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta, fatte salve le verifiche della puntuale realizzazione delle opere di ripristino dei luoghi da parte dell'Ente autorizzante e dell'Autorità incaricata dei controlli ambientali.

Nel caso in cui non vengano realizzati gli interventi o quelli realizzati non risultino conformi al piano esecutivo approvato, l'Ente autorizzante fissa un congruo termine entro il quale devono essere rese le opere, conformemente al piano approvato. Trascorso detto termine l'Ente autorizzante avvia il procedimento di escussione della garanzia e provvede alla realizzazione di tali interventi.

Analogamente, nel caso in cui non venga presentato il piano esecutivo nei termini previsti, l'Ente autorizzante avvia il procedimento di escussione della garanzia e provvede alla realizzazione di tali interventi.

7. Inadempimento dell'obbligo di prestazione di garanzia e decadenza del titolo abilitativo

Sono causa di decadenza del titolo abilitativo la mancata presentazione all'Ente autorizzante:

- a) del contratto di garanzia, prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto;
- b) del rinnovo del contratto in essere o di nuovo contratto, nel caso di garanzia originaria di durata inferiore alla vita dell'impianto, da produrre entro il termine di 180 giorni antecedenti alla scadenza del precedente contratto;
- c) del contratto di garanzia rivalutato dell'importo, ai sensi del punto 4.1, nel caso di garanzia di durata pari al titolo abilitativo, da prodursi entro 180 giorni antecedenti alla scadenza quinquennale.

Alla mancata presentazione del contratto di garanzia è equiparata, quale causa di decadenza del titolo abilitativo, la carenza degli elementi essenziali previsti.

In tali fattispecie l'Ente autorizzante provvede a dichiarare la decadenza del titolo abilitativo, dandone comunicazione al soggetto intestatario del titolo stesso, fissando un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Qualora l'Ente autorizzante accetti le motivazioni addotte, il soggetto intestatario del titolo abilitativo dovrà provvedere entro i successivi 15 giorni alla presentazione del contratto di garanzia; in caso contrario si conclude il procedimento di decadenza, con provvedimento espresso, che sarà comunicato anche agli altri Soggetti ed Amministrazioni interessate.

Almeno 60 giorni prima della notifica del provvedimento di decadenza, nei casi di cui alle lettere b) e c), il soggetto intestatario dell'autorizzazione deve presentare il piano esecutivo, come previsto al precedente punto 6.

E' comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 44 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" che, al comma 3, provvede a disciplinare le sanzioni amministrative per la violazione di una o più prescrizioni stabilite con l'autorizzazione o con gli atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata alla costruzione e all'esercizio di impianti da fonti rinnovabili.

8. Procedura di escussione

Qualora si renda necessaria l'escussione della garanzia, l'Ente autorizzante dispone l'avvio del procedimento e provvede ad una verifica tecnica volta ad accertare gli eventuali interventi necessari per dare esecuzione al "Piano di ripristino".

Dell'avvio del procedimento di escussione è data comunicazione al soggetto garante, al soggetto intestatario del titolo abilitativo nonché agli Enti incaricati della vigilanza.

Poiché la garanzia in argomento deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ente autorizzante, il soggetto garante provvederà a versare, entro il predetto termine perentorio, quanto richiesto all'Ente autorizzante stesso.

ALLEGATO B

Schema di fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e delle opere di messa in pristino

Premesso che:

- con Decreto Dirigenziale n° del la UOD04 Energia e Carburanti, della Direzione Generale 5102 della Giunta Regionale della Campania, ha autorizzato la Ditta *nominativo/ragione sociale.....* avente sede in alla via, iscritta alla CCIAA di con n°/RI, codice fiscale/ P.IVA, (di seguito denominata *Contraente*), alla realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile *indicare fonte.....* della potenza di kWp da realizzarsi in località del Comune di (Prov. ...) e delle relative opere connesse;
- che l'articolo 13 delle Linee Guida Nazionali di cui al DM 10/09/2010 al punto 13.1 lettera j) prevede in capo al titolare dell'autorizzazione: "impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fidejussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale; la cauzione è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente; tale cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni.....";
- che la Banca/Società di Assicurazioni/ Intermediario (a) ha preso visione del decreto di autorizzazione unica nonché dei relativi atti presupposti e conseguenti, ed è perfettamente al corrente di tutte le condizioni riportate nello stesso decreto e nella relativa normativa di riferimento;
- che alle garanzie a favore della pubblica amministrazione di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall'art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

TUTTO CIO' PREMESSO

e che forma parte integrante del presente atto,

Art. 1 – Costituzione della Garanzia

La sottoscritta (a) (di seguito denominata *Garante*),
avente sede legale in, via, codice
fiscale n°, p.IVA n°, iscritta all'albo/elenco (b)
con il n., autorizzata all'esercizio nel ramo cauzioni conatto/decreto..... n. del
....., nella persona di (c), nato a, il
....., nella qualità di, con la presente polizza/fidejussione, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1936 e seguenti del c.c., alle condizioni che seguono, dichiara di costituirsi, come con il presente atto si
costituisce, fideiussore nell'interesse del *Contraente* il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa,
dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, a favore della Giunta
Regionale della Campania nella persona del Presidente pro tempore, Cod. Fiscale 80011990639, di seguito denominata
Ente garantito, fino alla concorrenza dell'importo di Euro (in lettere
.....), corrispondente al valore delle opere di rimessa in pristino
quantificate nel progetto approvato; tale importo verrà automaticamente rivalutata sulla base del tasso di inflazione
programmata ogni 5 anni.

Art. 2 – Delimitazione della garanzia

La presente garanzia è costituita a fronte delle somme che il *Contraente* fosse tenuto corrispondere all' *Ente garantito* a
copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, alle operazioni di rimessa in pristino o alle misure di
reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente, compresa la bonifica ed il ripristino
ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in
dipendenza dell'attività svolta e determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale,
nel periodo di efficacia della garanzia stessa, secondo le modalità previste dal "Piano di ripristino" facente parte della
documentazione progettuale approvata.

Art. 3 – Efficacia e durata della garanzia

La garanzia sussiste ed è efficace a decorrere dalla data della stipula e, senza soluzione di continuità, automaticamente rinnovata per tutta la durata di esercizio dell'impianto e fino alla avvenuta rimessa in pristino dei luoghi da parte del soggetto intestatario del titolo abilitativo.

Entro 180 giorni precedenti alla prima scadenza quinquennale e successivamente ogni quinquennio deve essere prodotto il contratto di garanzia rivalutato nell'importo con le modalità del successivo art. 4, oppure opportuna appendice di rivalutazione.

(Eventuale, nel caso di prestazione di più garanzie di durata almeno quinquennale)

La presente garanzia ha efficacia per cinque (5) anni a partire dalla data della stipula sino al _____

Onde evitare la soluzione di continuità della garanzia in oggetto, entro 180 giorni precedenti alla suddetta data di scadenza del contratto, il *Contraente* deve presentare all'*Ente garantito* il nuovo contratto di garanzia (oppure un'appendice di proroga e/o integrativa della polizza originaria).

Il nuovo contratto o l'appendice di proroga devono prevedere l'adeguamento dell'importo con le modalità del successivo art. 4, ed eventualmente essere aggiornati nei dati relativi al soggetto obbligato alla prestazione di garanzia (ragione sociale, sede, autenticazione di firma etc.).

La garanzia perde efficacia esclusivamente per effetto di:

- costituzione e presentazione di un nuovo contratto di garanzia ovvero di appendice di proroga e/o integrativa alla polizza originaria;
- apposito provvedimento da parte dell'*Ente garantito* con il quale si dispone lo svincolo del deposito cauzionale a seguito di esecuzione delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale.

L'*Ente garantito* si avvale della garanzia prestata nel caso di inottemperanza alle prestazioni garantite secondo quanto riportato all'art. 2, da applicarsi anche ai casi di decadenza del titolo abilitativo.

Art. 4 – Adeguamento ISTAT

L'importo della garanzia è rivalutato ogni cinque anni, a cura del soggetto intestatario dell'autorizzazione, sulla base del tasso d'inflazione programmata. L'indice ISTAT applicabile per il calcolo dell'adeguamento dell'importo della garanzia al costo della vita, è fornito dall'Istituto Centrale di Statistica e denominato FOI (Indice nazionale dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati), senza tabacchi, pubblicato mensilmente.

Art. 5 – Rimborso – Interessi - Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni

Il *Garante* sottoscritto, rappresentato come sopra:

- a) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a corrispondere all'*Ente Garantito* l'importo complessivo garantito, come riportato in premessa, maggiorato degli interessi legali con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di rimborso e fino alla data del rimborso (escludendo il dies a quo ed includendo il dies ad quem), qualora il *Contraente* non abbia provveduto alla rimessa in pristino come definita dal Decreto di Autorizzazione;
- b) si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della detta richiesta, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata dall'*Ente Garantito* tramite i suoi uffici, cui peraltro non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte del *Garante* stesso anche nell'eventualità di opposizione proposta dal *Contraente* e o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il *Contraente* sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione;
- c) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a corrispondere all'*Ente Garantito*, nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi e spese, i relativi interessi moratori in misura pari al tasso di riferimento (ex tasso ufficiale di sconto), maggiorato di due punti, con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di rimborso, senza necessità di costituzione in mora;
- d) accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dall'*Ente Garantito* vengano specificati gli estremi del c/c sul quale dovranno essere versate le somme da rimborsare;

- e) rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligato in solido con il Contraente e rinunzia sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art.1957 del Codice Civile;

Art. 6 – Rivalsa

Nel caso di dichiarazioni non veritiere prodotte dal *Contraente*, il *Garante* potrà eccepirne la sussistenza e rivalersi solo nei confronti del *Contraente*;

Art. 7 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto, tra *Ente Garantito*, *Contraente* e *Garante*, dovranno essere effettuate esclusivamente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o in forma digitale a mezzo PEC.

Art. 8 – Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, tra la *Ente Garantito* e *Garante*, è competente l'Autorità giudiziaria ove ha sede l' *Ente Garantito*.

(luogo) _____, li _____

Il Contraente

Il Garante

Per accettazione dell'Ente Garantito

-
- a) Denominazione del Soggetto che presta la garanzia.
- b) Indicare la tipologia seguente ricorrente e gli estremi dell'autorizzazione ad esercitare nel ramo cauzioni:
- **Istituto di credito** iscritto all'Albo dei gruppi bancari di cui all'art. 13 del D.Lgs 385/93 e s.m.i. con n.;
 - **Impresa di assicurazione**, indicata nella legge 10 giugno 1982, n. 348, iscritta all'Albo IVASS (ex ISVAP) con n., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni – ramo cauzioni con Decreto del Ministero dell'Industria (ora Attività Produttive) del, pubblicato sulla G.U.R.I. del
 - **Intermediario finanziario**, iscritto negli albi tenuti dalla Banca d'Italia con n., abilitato a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi dell'art. 11 del DM n.29/2009, come di seguito qualificati:
 - intermediario finanziario iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i.;
 - intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i. che soddisfino i requisiti di cui all'art. 11 del D.M. n. 29 del 17/02/2009;
- c) Soggetto abilitato a rappresentare il Garante per la tipologia di atto e per gli importi in esso contenuti

NOTA

La firma del soggetto che impegna la Società garante deve essere autenticata da pubblico ufficiale il quale deve contestualmente dichiarare di aver verificato i poteri di rappresentanza ed i limiti di impegno dello stesso soggetto.